



ISTITUTO COMPRENSIVO "M. D'AZEGLIO – G. DE NITTIS"

Barletta - Via Libertà, 20/A-Tel. e Fax0883531613-CF90101480722
email:baic89200v@istruzione.it-pec:baic89200v@pec.istruzione.it
<http://www.icdazegliodenittis.edu.it>



Prot 1286 V.7
Circ. 156 I.C.

Barletta, 08.02.2022

tramite R.E.

Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Al personale tutto
Alla D.S.G.A. Dott.ssa Perna Teresa I.
Al sito web

OGGETTO: Nuove regole di gestione Sorveglianza sanitaria a scuola - Decreto legge 04/02/2022, n. 5 e nota del Dipartimento della Salute e del benessere animale della regione Puglia, Prot. n. 1119 del 07/02/2022

Si comunica che il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “ *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*”, entrato in vigore il 5 febbraio 2022, ha apportato sostanziali rettifiche alle norme che disciplinano la sorveglianza sanitaria negli istituti scolastici. Si riportano in allegato le nuove misure, da adottarsi a partire dal 5 febbraio 2022 e descritte nella “*Guida alla lettura*” dal Ministero dell’Istruzione.

Si precisa quanto segue:

- Nella **scuola dell’Infanzia** la sospensione delle attività didattiche, senza previsione di didattica digitale integrata (DDI), è disposta se il 5° caso positivo nella sezione si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente.
- Nella **scuola Primaria** si ricorre alla didattica digitale integrata (DDI) se l’accertamento del 5° caso di positività si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente.
- Nella **scuola Secondaria** si ricorre alla didattica digitale integrata (DDI) se l’accertamento del 2° caso di positività si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente.

Possono frequentare in presenza, perchè in **autosorveglianza**, gli alunni che (I) abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, (II) siano guariti da meno di 120 giorni, (III) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (IV) abbiano effettuato la dose di richiamo.

La misura sanitaria comporta l’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi.

In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Per coloro che continuano a frequentare in presenza, si comunica che il controllo dello stato vaccinale, obbligatorio per la presenza, sarà effettuato giornalmente fino al termine dell’autosorveglianza, dal personale scolastico delegato dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle norme della privacy.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia

respiratoria o riconducibile al COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37,5° C

I **docenti coordinatori delle singole classi** sono invitati a controllare l'evoluzione dei casi e ad informare tempestivamente il referente COVID dell'avvenuto raggiungimento del numero dei casi che fa scattare la totale o parziale sospensione delle attività in presenza.

Vista la nota del Dipartimento della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia, Prot. n. 1119 del 07/02/2022:

Gestione casi confermati (positivi al test SARS-CoV-2)

La gestione dei casi positivi al test SARS-CoV-2 (alunni, educatori, personale scolastico docente e non docente) continua ad essere realizzata secondo le previsioni della circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021, con i modelli organizzativi e le procedure già in atto.

Pertanto, gli **alunni** che dovessero risultare **positivi** a un *test* antigenico rapido o molecolare eseguito presso una delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e il cui dato di esito risulta registrato nel sistema informativo regionale "IRIS" riceveranno automaticamente un provvedimento di isolamento.

Gli alunni **positivi asintomatici** riceveranno, altresì, automaticamente la richiesta per l'esecuzione del *test* antigenico rapido per l'accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del periodo di isolamento; con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere direttamente presso uno degli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l'esecuzione del *test* con oneri a carico del Servizio Sanitario.

Gli alunni **positivi sintomatici** sono, invece, presi in carico dal proprio Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria e l'accertamento della guarigione a seguito della scomparsa dei sintomi, come da circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021.

Quanto innanzi si applica anche agli educatori, al personale docente/non docente degli istituti scolastici.

Riammissione in presenza

La riammissione in presenza dei soggetti posti in quarantena avverrà mediante la presentazione dell'attestato di esito negativo al *test* antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2, eseguito nei termini previsti dall'art. 6 del decreto-legge n.5/2022.

Dott.ssa Concetta Corvasce

(Firma autografica sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, Dgs. n. 39/1993
Originale con firma autografa agli atti della scuola)